

STATUTO

**COOPERATIVA RICREATIVA
QUERCIOLI SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA NUBI DI
MAGELLANO 30

Numero REA: RE - 171877

Codice fiscale: 01262590357

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP.N. 56062/19553	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE	
E' costituita con sede nel comune di Reggio Emilia, la società cooperativa denominata "COOPERATIVA RICREATIVA QUERCIOLI Società Cooperativa" .	
La cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera del consiglio d'amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.	
ART.2 DURATA	
La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
ART.3 SCOPO	
Lo scopo che i soci operatori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, l'acquisto di prodotti e servizi alle migliori condizioni di qualità ed economicità. La cooperativa promuove la crescita professionale e culturale, l'attività ricreativa e mutualistica in genere a	

	favore dei soci e delle loro famiglie.	
	Essa si propone di realizzare programmi sportivi,	
	ricreativi, artistici, culturali e di spettacolo capaci di	
	coordinare, promuovere e stimolare gli interessi e suscitare	
	la creatività dei soci, fornendo loro anche servizi e	
	strumenti per soddisfare le esigenze del tempo libero	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone altresì di contribuire allo	
	sviluppo del movimento cooperativo.	
	Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle	
	Cooperative e Mutue , associazione nazionale di	
	rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente	
	riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e	
	settoriali.	
	ART.4 OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, ha per oggetto:	
	1. gestire in forma associata, diretta o indiretta, attività	
	sportive, ricreative e culturali anche a mezzo di	
	associazioni, circoli, comitati e clubs , società di persone	
	o società di capitali senza fini di lucro, per soddisfare le	
	esigenze del tempo libero dei soci e loro familiari;	

	2. promuovere attività dopolavoristiche volontarie, compresa	
	la coltivazione dei fiori, vivai, tartufi, funghi, orticoli	
	e altri prodotti naturali per i soci e loro familiari,	
	l'agriturismo, la gestione di laghetti per allevamenti	
	ittici e la pesca sportiva;	
	3. gestire, anche indirettamente, colonie marine e montane,	
	luoghi di villeggiatura e di riposo;	
	4. gestire, anche indirettamente, centri sportivi, campi da	
	gioco, campeggi, parcheggi, maneggi, parchi naturali,	
	spacci, mense, bar, paninoteche, ristoranti e ostelli;	
	5. organizzare programmi artistici, culturali e di	
	spettacolo,	
	6. gestire case di riposo, comunità, biblioteche, mostre,	
	manifestazione folcloristiche tradizionali;	
	7. acquistare aree, immobili e costruire fabbricati da	
	utilizzare a sede sociale e cedere in affitto le unità	
	adibite ad uffici, negozi, magazzini, laboratori, officine,	
	ecc...;	
	8. fare convenzioni per ottenere in godimento od in	
	concessione dallo Stato, Province e Comuni o di enti	
	pubblici comunque denominati, aree, impianti sportivi e	
	mezzi di trasporto collettivo;	
	9. promuovere iniziative per la divulgazione delle attività	
	sopra elencate anche mediante incontri, gare, tornei, gite,	
	ecc...	

	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa	
	potrà anche e tra l'altro:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese	
	sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare	
	il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni	
	di legge in materia e in particolare alle disposizioni	
	definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e	
	successive modificazioni e integrazioni;	
	d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in	
	affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare	
	immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi,	

	impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in
	affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare
	anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel
	presente comma;
	e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui
	la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di
	altre cooperative;
	f) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla
	UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i
	finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri
	organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
	g) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi
	dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della
	loro attività;
	h) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione
	in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia
	da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti
	pubblici, aziende o società di ogni genere.
	<u>Utilizzo impianti sociali.</u>
	L'utilizzo degli impianti sociali da parte dei soci e di non
	soci sarà regolato con apposito regolamento. Salvo che sia
	diversamente previsto da convenzioni stipulate con Enti

	territoriali o con altri Enti e pubbliche amministrazioni	
	comunque denominate, al fine di mantenere efficienti le	
	strutture sociali, l'utilizzo delle stesse è subordinato al	
	pagamento di una quota di frequenza annuale da stabilirsi	
	dal consiglio d'amministrazione per ciascun anno solare,	
	ovvero per un periodo inferiore o per ogni singolo servizio	
	od impianto usufruito.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART.5 REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori gli utenti dei beni e	
	servizi offerti dalla cooperativa che siano:	
	- dipendenti o dirigenti di IREN SPA purchè residenti in uno	
	dei comuni della Provincia di Reggio Emilia;	
	- dipendenti o dirigenti di società controllate o	
	partecipate da IREN SPA purchè residenti in uno dei comuni	
	della Provincia di Reggio Emilia;	
	- dipendenti o dirigenti in stato di quiescenza (pensionati)	
	e che siano stati dipendenti o dirigenti di società	
	controllate o partecipate da IREN Spa o da AGAC e/o ENIA, al	
	momento della cessazione dell'attività lavorativa;	
	- dipendenti o dirigenti di IREN Spa o di sue società	
	controllate o partecipate che abbiano sede operativa nella	

	Provincia di Reggio Emilia.
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio
	attività identiche od affini a quelle della cooperativa,
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,
	il consiglio d'amministrazione dovrà valutare i settori ed i
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro
	dimensioni imprenditoriali.
	ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al
	consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà
	contenere:
	1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita,
	residenza, codice fiscale;
	2. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica,
	dovrà inoltre contenere, in allegato, copia dello statuto
	vigente e copia della delibera assunta dall'organo
	competente dalla quale risulti la decisione di richiedere
	l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale
	sociale che si sottoscrive e la designazione della persona
	autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti,
	in seno alla cooperativa;
	3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,
	in misura non inferiore e non superiore ai limiti di legge;
	4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai

	regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5. la dichiarazione con la quale dichiara che qualsiasi	
	prestazione effettuata a favore della cooperativa è	
	volontaria e gratuita.	
	Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera d'ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato	
	effettuato il versamento del capitale sociale secondo le	
	modalità e nei termini definiti dalla delibera di	
	ammissione. Trascorso un mese dalla data di comunicazione	
	d'ammissione senza che sia stato effettuato detto	
	versamento, la delibera diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	

	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del	
	consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART.7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da	
	quote che sono sempre nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto	
	verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art.2530	
	c.c..	
	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria quota e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	purchè abbia i requisiti per divenire socio.	
	ART.8 OBBLIGHI DEI SOCI	

	I soci cooperatori sono obbligati:
	1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
	ART. 9 DIRITTI DEI SOCI
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
	ART.10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche, enti o associazioni.
	ART.11 RECESSO

	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che	
	nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio	
	cooperatore:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il	
	consiglio di amministrazione deve darne immediatamente	
	comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della	
	delibera di accoglimento della domanda.	
	ART.12 ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione	
	allorché:	
	1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti	

	sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione	
	scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la società;	
	3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio	
	d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in	
	proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze,	
	attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	5. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o	
	fallito;	
	6. il socio persona giuridica si trovi in stato di	
	liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura	
	concorsuale;	
	7. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva	
	per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto	
	sociale;	
	8. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile,	
	arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in	
	qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti	
	della cooperativa, l'immagine pubblica.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha	
	effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART.14 LIQUIDAZIONE	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato,	
	eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della legge n°	
	59/1992 e di quanto eventualmente attribuito a titolo di	
	ristorno.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere effettuato entro i centottanta	
	giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	Per le quote assegnate al socio a titolo di ristorno il	
	rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.	

	I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART.15 MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono	
	il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente	
	versato ed eventualmente attribuito a titolo di	
	rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei	
	dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto	
	notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	ART.16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti	
	entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.	

	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	ART.17 ORGANI	
	Sono organi della Società:	
	1. l'Assemblea dei soci;	
	2. il Consiglio di Amministrazione;	
	3. il Collegio sindacale, se nominato.	
	ART.18 ASSEMBLEE	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata dal consiglio di	
	amministrazione presso la sede sociale o anche altrove	
	purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.	
	L'avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti	
	modalità alternative tra loro:	
	a) pubblicazione sul quotidiano " Gazzetta di Reggio" o	
	"altro quotidiano locale" almeno quindici giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza;	
	b) avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata nel	
	domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax	
	o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di	
	voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.	

	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e
	partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti
	dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di
	controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi
	ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
	informato.
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in
	aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma
	del presente articolo, usare qualunque altra forma di
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso
	di convocazione delle assemblee.
	ART.19 ASSEMBLEA ORDINARIA
	L'assemblea ordinaria:
	1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del
	consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio
	preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e
	ne verifica periodicamente l'attuazione;
	2) determina il numero dei componenti il consiglio di
	amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal
	successivo articolo 24 del presente statuto, e provvede alle
	relative nomine e revoche;
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli

	amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;	
	5) conferisce e revoca, su proposta del collegio sindacale	
	se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti,	
	secondo quanto previsto nel successivo art.31 del presente	
	statuto e determina il corrispettivo spettante agli	
	incaricati;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti ex art. 2409 bis, se nominato;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 33 del presente statuto e sulle forme	
	dell'erogazione stessa;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio	

	d'amministrazione.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno	
	entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori. In questi	
	ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta	
	giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio	
	d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è	
	effettuata dall'organo di controllo.	
	ART. 20 ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori, e su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione	
	delle seguenti materie espressamente riservate dal presente	
	statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la	
	fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del	
	codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi	

	secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori	
	hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello	
	statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della	
	sede sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 21 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	1) in prima convocazione, quando intervengano o siano	
	rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della	
	società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in	
	seconda convocazione richiede che siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5	
	(tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	ART. 22 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	

	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci cooperatori.
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il
	numero delle quote possedute.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi
	rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia
	amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto,
	mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare
	più di un altro socio.
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale
	dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di
	voto.
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere
	proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento
	alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento
	degli aventi diritto al voto.
	ART.23 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di
	amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del
	consiglio di amministrazione o da persona designata
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei

	presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o	
	più scrutatori.	
	La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è	
	fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART.24 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 (tre) a	
	n.11 (undici) consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci	
	della cooperativa. La determinazione del numero dei	
	consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla	
	loro nomina: l'assemblea può eleggere da 1 a 3 Consiglieri	
	che sia in stato di quiescenza (pensionati), purchè non	
	costituiscano la maggioranza del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre	
	esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	I consiglieri in carica decadono dal loro mandato al	
	verificarsi di n.3 (tre) assenze non giustificate in uno dei	
	tre anni del loro mandato a decorrere dalla data della loro	
	nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di	
	mandati consentito dalla normativa vigente.	
	Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi	
	di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne	
	diano comunicazione alla cooperativa e l'assemblea ordinaria	
	non vieti tale incarico.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore	
	della società.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il	
	Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni	
	caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle	
	materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	

	ART.25 COMPETENZE	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci; devono inoltre documentare la sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o precisare le	
	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il	
	requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545- octies c.c..	
	ART.26 RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce,	
	nomina un segretario di seduta che può essere anche non	
	consigliere e/o non socio.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo	

	che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di	
	amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza,	
	videoconferenza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;	
	a parità di voti prevale il voto del Presidente sempre che	
	il consiglio d'amministrazione sia composto da più di due	
	membri.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	ART.27 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei	

	modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli
	in carica all'atto della loro nomina.
	ART.28 PRESIDENTE
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la
	rappresentanza e la firma sociale.
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie
	quietanze.
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in
	qualsiasi grado di giurisdizione.
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può
	delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un
	membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a
	dipendenti della società e/o a soggetti terzi.
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART.29 ORGANO DI CONTROLLO	
	I soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente	
	statuto, possono nominare un organo di controllo,	
	monocratico o collegiale, o un revisore, cui affidare sia la	
	funzione di controllo di gestione sia la funzione di	
	revisione legale dei conti, precisandosi che l'organo	
	"monocratico" investito della funzione di controllo di	
	gestione e della funzione di revisione legale dei conti	
	potrà essere sia un revisore legale dei conti persona	
	fisica, sia una società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro.	
	La nomina dell'organo di controllo é obbligatoria nei casi	
	previsti dall'art. 2543 del Codice Civile.	
	La durata dell'incarico sia dell'organo di controllo che del	
	revisore è di tre esercizi.	
	Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di	
	controllo e di revisione siano svolte anche in via	
	facoltativa, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie	
	Per legge.	
	Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:	
	1. le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un	
	organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale	

	(collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento	
	del quale si applicheranno le norme dettate in tema di	
	società per azioni;	
	2. le funzioni di controllo e di revisione, anziché	
	cumulativamente al medesimo organo, siano affidate	
	separatamente, attribuendo, da un lato, le funzione di	
	controllo all'organo di controllo (monocratico o	
	collegiale), e, dall'altro, la funzione di revisione legale	
	ad un revisore (persona fisica o società di revisione).	
	Le scelte di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere	
	effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza	
	modificazione statutaria.	
	L'organo di controllo, qualora nominato, in occasione della	
	approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare	
	specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del	
	codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il perseguimento dello scopo "mutualistico e la sussistenza	
	del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513	
	del codice civile.	
	ART.30 REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell'art.2409	
	bis c.c., l'organo di controllo, qualora nominato e	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro, può esercitare anche la revisione legale dei	
	conti. Agli incaricati della revisione legale dei conti si	

	applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART.31 PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato	
	da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore	
	ai limiti stabiliti dalla legge;	
	e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili	
	di esercizio di cui al successivo articolo 35 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite,	
	in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento.	
	ART.32 RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	

	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare il valore e la tipologia dei servizi o	
	dei prodotti acquistati da ogni singolo socio.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	ART.33 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del bilancio,	
	secondo le disposizioni di legge.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi	
	alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	

	(centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..
	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione
	presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente
	necessario il prolungamento del termine fino a centottanta
	giorni.
	ART.34 DESTINAZIONE DELL'UTILE
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle
	modalità previste dal precedente articolo 33 e
	successivamente sulla ripartizione dell'utile netto
	destinandolo:
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
	b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi
	dell'articolo 11 della L.59/1992;
	c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del
	capitale sociale effettivamente versato, nei limiti
	consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità
	prevalente;
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale
	sociale sottoscritto e versato dai soci operatori, ai
	sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge

59/1992;	
f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti	
mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	
dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del	
capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale	
ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a	
copertura di perdite di esercizio.	
TITOLO VI	
DISPOSIZIONI VARIE	
ART.35 SCIoglimento	
Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne	
ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del	
codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la	
quale, con le maggioranze previste all'art. 21, secondo	
comma, dello statuto, decide:	
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
spetta la rappresentanza della cooperativa;	
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	

	liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi	
	di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di	
	liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART.36 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992, dedotti il rimborso delle quote versate dai	
	soci cooperatori, eventualmente rivalutati e i dividendi	
	eventualmente maturati.	
	ART.37 CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514	
	del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto	
	osservate:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART.38 DISPOSIZIONI FINALI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per	
	disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società	
	per azioni in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	F.TO: FABIO BONDI	
	F.TO: RAFFAELLA FERRETTI NOTAIO	

